



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

2[^] SEZIONE CIVILE

Tribunale di Bologna	
N° 420/10	Sent.
N° 2302/10	Cron.
N° 152/10	- Rep. A
OGGETTO	
Pegemato	
presso	
DATA DECISIONE CAUSA:	
02 FEB. 2010	

nella persona del Giudice Dott. Mazzino Barbensi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa iscritta al n. 17360 del ruolo generale dell'anno 2007, passata in decisione alla scadenza delle memorie di replica in data 18-01-2010, proposta da

s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore

-elettivamente domiciliata a Bologna in via _____ presso lo studio dell'Avv. _____ che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione-

-ATTRICE

contro

_____ in persona dell'omonimo titolare-

-elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Susanna Zaccaria e Simone Trerè che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente come da procura a margine della comparsa di costituzione-

-CONVENUTO

avente ad OGGETTO

“PAGAMENTO PREZZO”

sulle seguenti CONCLUSIONI

per l'attrice: “*precisa le conclusioni come da atto introduttivo del presente procedimento, chiedendo in via preliminare di rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione sollevata dal convenuto per le motivazioni di cui alla memoria ex 183, VI n. 1) cpc del 19 marzo 2008*”.

Per il convenuto: “*precisa le conclusioni come da foglio a far parte integrante del verbale di udienza odierna*”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (*)

(*) Per effetto del combinato disposto degli artt. 45 comma 17° e 58 comma 2° della legge 18.6.2009 n. 69, modificativi dell'art. 132 comma 2 n. 4 del codice di procedura anche con riferimento ai giudizi pendenti in primo grado, dal contenuto della sentenza è stata soppressa l'esposizione dello svolgimento del processo.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

L'eccezione preliminare proposta dalla convenuta è fondata.

La presente causa è stata radicata con atto consegnato all'ufficio notifiche il 23.10.07 e poi notificato il 26.10.07.

IL CASO.it

A tale epoca la società attrice era stata già cancellata dal registro delle imprese, esattamente in data 1.8.07, come risulta dalla visura camerale prodotta da parte convenuta quale doc. 14.

Per lungo tempo ha costituito *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità che la cancellazione dal registro delle imprese costituisse una mera forma di pubblicità, che non determinasse l'estinzione della società

AW. Zaccaria

1

4
L. 10.08.2008
L. 10.08.2008
L. 10.08.2008

10.08.2008

10.62

10.08.2008

17 MAG. 2010

17 MAG. 2010

17 MAG. 2010

laddove sussistevano ancora rapporti giuridici pendenti ad essa facenti capo.

Tuttavia la Suprema Corte ha innovato tale indirizzo, tenendo conto che l'art. 2495 comma 2 c.c., quale modificato a seguito della legge 17.1.03 n. 6, ha precisato che l'evento costituito dalla predetta cancellazione determina l'estinzione della società.

IL CASO.it

Trattasi di norma che, pur introdotta nell'ambito della riforma della società di capitali, la stessa Suprema Corte ha ritenuto applicabile ad ogni forma societaria (Cass. 15.10.08 n. 25192), stante la sua natura ricognitiva.

Tale interpretazione della Suprema Corte è da recepirsi, anche perché la previsione della norma citata circa la possibilità dei creditori sociali insoddisfatti di rivalersi nei confronti dei soci trova corrispondenza nell'analoga previsione contenuta nell'art. 2312 c.c. in materia di società di persone, il che non può che comportare identità di principio di diritto applicabile, a pena di disegualianza irragionevole (art. 3 Cost.).

A ciò consegue che le domande giudiziali sono state proposte da soggetto, la s.a.s. [redacted], che all'epoca del radicamento del giudizio non era più titolare di alcun rapporto; il che comporta di necessità il rigetto delle domande medesime.

Peraltro, in punto di spese processuali, non può non tenersi conto che il principio giurisprudenziale innovatore del precedente indirizzo è stato introdotto dalla Suprema Corte solo dopo il radicarsi del presente giudizio, e che ancora nell'anno in cui l'atto di citazione è stato notificato la stessa Suprema Corte si esprimeva sul punto in materia diametralmente opposta

(v. Cass. 15.1.07 n. 646). Il che impone la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

IL CASO.it

L'onorario del c.t.u. nell'a.t.p. dovrà peraltro rimanere a carico della parte che ha richiesto tale incombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna 2^a Sezione civile in composizione monocratica, pronunciando definitivamente sulla causa proposta da s.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di in persona dell'omonimo titolare con atto di citazione notificato in data 26.10.2007, così provvede:

- 1) **RIGETTA** le domande proposte dalla parte attrice;
- 2) **DICHIARA** integralmente compensate tra le parti le spese di causa, salvo porre integralmente a carico della parte convenuta l'onorario del c.t.u. nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.

Deciso l'01-02-2010 e data la sentenza alla Cancelleria il 02-02-2010.

IL GIUDICE

Dott. Mazzino Barbensi

CAPOCANCELLIERE GI
(Cancelleria)

Tribunale di Bologna
Cancelleria

19 FEB. 2010



CAPOCANCELLIERE GI
(Cancelleria)

- 4 -